



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE

E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per la Motorizzazione

Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

Prot. 3107

Roma, 12 febbraio 2014

Uffici Motorizzazione Civile

Loro sedi

Regione siciliana

Assessorato turismo comunicazione e trasporti

Servizio comunicazioni e trasporti

Dipartimento trasporti e comunicazioni

Palermo

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione Centrale Pianificazione

Sezione Logistica e trasporto merci

Via Giulia, 75/1

34126 Trieste

Provincia autonoma di Bolzano

Ripartizione traffico e trasporti

Via Crispi, 8

Bolzano

Provincia autonoma di Trento

Motorizzazione civile

Lungadige S. Nicolò, 14

Trento

Regione Valle d'Aosta

Ufficio Motorizzazione

Località Grand Chemin, 36

11020 Aosta

U.R.P.

SEDE

e, p.c. CONFARCA
Via Laurentina, 569
Roma

UNASCA
Piazza Marconi, 25
Roma

Oggetto: Variazione del Comune per modifica denominazione o accorpamenti. Pagamento tariffa.

È stato richiesto alla scrivente Direzione se la variazione nel sistema informatico del comune di nascita di un conducente, nei casi in cui la denominazione di tale comune sia variato, debba comportare, da parte dell'utente che la richieda il pagamento della tariffa (attualmente ammontante a euro 9,00) di cui al punto 2 della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870.

Nel caso prospettato a questa Direzione, un conducente nato a Sambiasse (comune poi accorpato con i comuni di Nicastro e Sant'Elpidio a formare Lametia Terme) ha chiesto, all'atto di presentazione dell'istanza di duplicato della patente, che sul nuovo documento, in corrispondenza del campo relativo al "*comune di nascita*" non fosse indicato "Lametia Terme" (come il sistema informatico inserirebbe in automatico, a seguito dell'avvenuta variazione della denominazione), ma "Sambiasse".

L'operazione di aggiornamento del nome del comune nel sistema informatico di questa Amministrazione, non comporta il pagamento della tariffa sopra indicata, giacché non può essere addebitata al richiedente la variazione del Comune di nascita, che deriva, evidentemente, da un atto normativo del tutto indipendente dalla volontà del soggetto stesso. Di conseguenza per tale variazione nel sistema informatico, non deve essere richiesta la predetta tariffa.

Nel caso in cui il titolare della patente intenda, successivamente al rilascio della stessa, variare il dato relativo al comune di nascita, dovrà richiedere il duplicato della patente, allegando le attestazioni di pagamento previste per detta procedura.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio Vitelli

FF